



15 che detto Conduttore possi et li ha lecito tener in detta
pizzicaria ogn'altra sorte di salume et vendendo l'uno
a l'ui pareni.

15 che alli homini della Terra et abitanti in essa li
sia lecito comprar il capio da forestieri purchè non sia
no habitanti in detta Terra o suo territorio grosso, o
minuto si come a loro pareni et che detto Conduttore non
possa contradire sotto pena d' mezzo scudo per ciascuna volta.

15 che sia lecito a d'li homini della Terra vender il capio
d' lor propriis fatto d'le lor Maggiore da un' cing. libbre
in su p' ciaque persona.

15 li concede ad detto Conduttore la Gabella d' pescio d'li
quattro denari secondo il solito.

15 che detto Conduttore sia tenuto et obligato osservare li
sopra d'li Capitoli et cosa faccend in cosa alcuna capio
si per d'li d'li giulij p' ciaque volta et p' ciaque persona
et medesimamente s'intenda l'uno d'li il peso giusto.
le quali pene s'ieno applicate come di sopra.

15 che tutti quelli che saranno trovati che succedano
comprato, o venduto capio, carne salata Tondina et altri
salumi pertineti alla pizzicaria capio in pena d'
scudi doi per ciascuno et ciaque volta. Applicata la detta
pena p' la mita all'ispaltatore, et l'altra mita alla
camera d'li s'f. no et d'li no card. le b. no et che il con-
duttore sia tenuto dar idonea ligurta.

Archivio Storico
Comune di San Gemini (TR)
Reg. C. 39, c. 372 r.